



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. F. [redacted] nella causa civile
iscritta al n. 459/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
[redacted] (avv. Francesco Di Pietro)

- ricorrente -

contro

INPS (avv

- convenuto-

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- convenuto contumace

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, all'esito dell'udienza del giorno
12.1.2024, la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato ai sensi del c.disp. degli artt. 44 del d.lgs. 286/1998, 28 del
d.lgs. 150/2011 e 281 *decies* e ss. c.p.c., [redacted] si è rivolto a questo Tribunale il
26.4.2023 per sentire dichiarare il carattere discriminatorio del diniego dell'Inps di
riconoscere il suo diritto di percepire la pensione di inabilità e di condannare l'ente alla
cessazione della condotta descritta, attribuendogli la prestazione con decorrenza dal
mese di maggio 2022 e i ratei arretrati.

Il ricorrente ha riferito di essere regolarmente soggiornante in Italia "quantomeno dal
2017", anno di presentazione della domanda di pensione, di essere stato riconosciuto
invalido al 100% e, da ultimo, di avere ottenuto la pensione di inabilità soltanto fino al
mese di aprile 2022, data di scadenza del permesso di soggiorno, avendo l'ente di



previdenza rilevato, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 286/1998, di dovere contenersi in tal modo, vista la durata inferiore all'anno del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche. Ha argomentato il carattere discriminatorio del comportamento dell'ente, sostenendo, alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi nella presente materia e di alcuni precedenti di merito, che non può essere negato l'accesso a prestazioni previdenziali ed assistenziali a stranieri che abbiano un radicamento non episodico sul territorio nazionale.

2. Costitutosi tardivamente solo il 22.12.2023, giorno dell'udienza, anziché nel termine di dieci giorni stabilito dall'art. 281 *undecies*, secondo comma, c.p.c., l'Inps ha eccepito che il ricorrente non ha dedotto né offerto di provare l'esistenza dei requisiti socio-economici necessari per ottenere la pensione di inabilità, con particolare riferimento alla percezione di redditi inferiori alla soglia prevista dalla legge. Ha confutato l'esistenza di una discriminazione affermando che le pronunce di incostituzionalità della normativa vigente in tema di prestazioni assistenziali non hanno fatto venir meno l'art. 41 del d.lgs. 286/1998, che prevede una soglia minima di radicamento degli stranieri sul territorio nazionale identificata nell'ottenimento di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale per contemperare la tutela dei diritti individuali con le esigenze di sostenibilità finanziaria, aggiungendo che *"...Aderendo alla prospettazione offerta da parte ricorrente si arriverebbe ad operare un discrimine con i cittadini comunitari, i quali possono accedere al beneficio economico previsto in favore degli invalidi civili solo se iscritti all'anagrafe del comune di residenza..."*. Ha, altresì, argomentato che la documentazione sanitaria disponibile in atti non prova l'assiduità delle cure e che accogliere il ricorso comporterebbe il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali in favore di soggetti che non sono stabilmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. All'udienza del 22.12.2023 il ricorrente ha precisato, mediante il suo difensore, di rinunciare alla domanda nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorso sul punto va dichiarato improcedibile giacché in radice difetta la prova dell'intervenuta notifica del ricorso nei confronti di detto convenuto, non costituito in giudizio, sicché non è neppure possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere e non è necessario evidenziarne il difetto di legittimazione passiva ai sensi



del c.disp. dell'art. 10 del d.l. 203/2005 conv. con modificazioni nella legge 248/2005 e s.m. e dell'art. 20 del d.l. 78/2009, conv. con modificazioni nella legge 102/2009.

4. Dalla documentazione in atti si apprende che:

- con comunicazioni del 1.9.2021, l'Inps ha riconosciuto il ricorrente portatore di handicap grave ed invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%);
- il 23.9.2021, il Comune di Assisi, in cui il ricorrente risiede, gli ha rilasciato la carta di identità, ma dalla domanda di aggravamento dell'invalidità si apprende che il Comune di Legnano gli aveva rilasciato analogo documento sin dal 12.6.2017 e dai permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di Varese si evince che il ricorrente ha fatto ingresso sul territorio italiano il 23.10.2014;
- il ricorrente ha ottenuto un **permesso di soggiorno per cure mediche** in quanto affetto da distonia mioclonica, una patologia provvista di base genetica e a **carattere permanente** (doc. 6,7, 15 fasc. ric.) che richiede un'assistenza altamente specializzata non disponibile nel paese di origine, ma, a differenza di quanto stabilito dalla Questura di Varese, la Questura di Perugia ne ha decretato la durata infrannuale per il periodo 28-3.-15.10.2022 e sono documentate in atti le successive richieste di proroga seguite da provvedimento favorevole sino al 30.4.2023 (e cioè con aggiornamento alla data di deposito del ricorso) e, da ultimo, (cfr documentazione depositata dal ricorrente il 9.1.2024 sopravvenuta al deposito del ricorso) sino al 30.12.2023;
- con messaggio di posta certificata del 2.5.2022, la direzione provinciale dell'Inps di Perugia ha comunicato al ricorrente di non potere ripristinare la prestazione erogata in suo favore perché l'istante era in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno ed il successivo provvedimento di "riliquidazione" del 27.9.2022 conferma che la provvidenza è stata erogata al ricorrente solo fino al 30.4.2022.

5. Va disattesa in premessa l'eccezione sollevata dall'Inps con riguardo alla carenza di allegazione e prova di tutti i requisiti socio-economici in capo al ricorrente. La presente, infatti, pur tendendo al conseguimento di una prestazione assistenziale, è un'azione tipica con la quale il ricorrente, basandosi sulle ragioni del provvedimento di diniego concretamente emesso dall'Inps, ne denuncia il carattere antidiscriminatorio. A ciò va aggiunto – ovviamente vista la posizione assunta dall'ente – che il ricorrente è



pacificamente (il dato è incontrovertito e documentato in atti) in possesso del requisito sanitario dell'inabilità civile al 100%, è nato nel 1995 come dimostrato dai documenti in atti e quindi possiede il requisito anagrafico e non percepisce redditi al di sopra della soglia di legge (€ 17.920,00 per il 2023, € 17.050,42 per il 2022), come evincibile dalle attestazioni Isee e dalla certificazione unica Inps da ultimo depositata, documenti sufficienti nel contesto di sostanziale irrilevanza del requisito di cui s'è detto e tenuto conto della sua incapacità totale di prestare attività lavorativa sin dal 2021.

6. Ciò posto, il ricorso è fondato.

L'art. 12 della legge n. 118/1971 prevede che *“Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.”* Come s'è notato, Inps aveva già attribuito la prestazione al ricorrente ma ne ha limitato la durata al 30.4.2022 perché il permesso di soggiorno che il suddetto aveva conseguito per il periodo successivo aveva una durata inferiore all'anno. Contro questa determinazione è insorto il ricorrente, denunciandone il carattere discriminatorio poiché, a suo dire, l'ordinamento non contempla limitazioni alla fruizione di prestazioni assistenziali e previdenziali nei riguardi di stranieri a condizione che costoro siano regolarmente soggiornanti nel nostro paese per periodi apprezzabili, dovendosi escludere le sole autorizzazioni ai soggiorni di breve durata.



L'art. 41 del d.lgs. 286/1998, recentemente modificato dalla legge n. 238/2021, prevede che: *"1. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. 1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi..."*.

L'art. 19, secondo comma, lett. *d-bis* della stessa fonte, nella versione vigente all'epoca del diniego in contestazione, interpolata dal d.l. n. 130/2020, conv. con modif. nella legge 173/2020, prevedeva che: *"2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:...d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla*



certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro..." Il d.l. n. 20 del 10.3.2023, conv. con modificazioni nella legge 50/2023 ha così modificato la disposizione: "...d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale ...", eliminando la possibilità di convertire il titolo di soggiorno da ragioni mediche a ragioni lavorative.

Nella materia del riconoscimento delle prestazioni assistenziali a cittadini di stati non appartenenti all'U.E., la Corte Costituzionale è più volte intervenuta a statuire l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinavano l'erogazione al possesso della carta di soggiorno (poi permesso di soggiorno di lunga durata ex d.lgs. 3/2007), a sua volta vincolata all'esistenza di un requisito reddituale e della residenza ultraquinquennale sul territorio italiano e, in queste occasioni, ha chiarito l'illegittimità costituzionale di normative che pongano stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano (per periodi non occasionali o sporadici) su un piano deteriore rispetto ai cittadini italiani. Ad esempio, nella sentenza n. 306/2008 in tema di indennità di accompagnamento si legge che: "...Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). E' possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari



limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini...". Nella successiva sentenza n. 187/2010 in materia di assegno di invalidità civile, dopo avere ripreso il passaggio riportato della sentenza n. 306/2008, ha stabilito che: "...Ove, pertanto, si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al "sostentamento" della persona, qualsiasi discriminine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avuto riguardo alla relativa lettura che, come si è detto, è stata in più circostanze offerta dalla Corte di Strasburgo..."

Raccogliendo tali indicazioni, il S.C. ha adottato una linea ermeneutica ampia, secondo cui *"...Lo straniero, legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, a prescindere dal superamento del limite temporale quinquennale che condiziona il rilascio della carta di soggiorno, ha diritto alla pensione di invalidità civile, ove in possesso degli ulteriori requisiti di legge, rientrando tale prestazione tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile è inserito, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha espunto l'ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, devono essere erogate senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, pena la violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU." (Cass., sez. lavoro, 23763/2018; cfr anche, id., 28141/2021).*

7. Nella fattispecie in esame, il ricorrente [REDACTED] ha fatto ingresso in Italia sin dal 2014 e, come dimostrato dai documenti in atti, soggiorna qui regolarmente quantomeno dal 2017. Nel periodo più recente, la Questura di Varese gli aveva riconosciuto un permesso di soggiorno di durata annuale per ragioni di salute, successivamente prorogato dalla Questura di Perugia per archi temporali più ridotti. Va da sé che il ricorrente soggiorna regolarmente da molti anni (almeno oltre sei) sul territorio nazionale e quindi da un periodo di tempo sicuramente apprezzabile e più ampio di quel minimo annuale preteso dall'art. 41 del d.lgs. 286/1998 e quindi versa in quella condizione di presenza non episodica tale da porlo – secondo un'ermeneutica costituzionalmente orientata delle disposizioni richiamate – nelle condizioni di ottenere la pensione di inabilità richiesta. Invero, nella legislazione attuale, il permesso di



soggiorno per ragioni di cura è concepito per una durata temporale tale da non superare l'annualità ed è tuttavia prorogabile senza limiti al persistere delle necessità che ne giustificano il rilascio. In tale contesto, sarebbe del tutto irragionevole, ai sensi dell'art. 3 e 38 Cost., prevedere che un ricorrente che risiede regolarmente in Italia da tempo più che apprezzabile, avendo ottenuto il permesso di soggiorno più volte per una durata ampiamente superiore al minimo annuale previsto dalla legge, non possa ottenere una prestazione assistenziale erogata per il suo sostentamento soltanto perché, pur a fronte di un'esigenza di sostegno duratura se non addirittura permanente dimostrata dalla documentazione sanitaria in atti, il singolo titolo di soggiorno di volta in volta conseguito avesse una durata infrannuale e dovesse essere di volta in volta prorogato, non essendo, fra l'altro, nell'assetto normativo attuale, neppure più convertibile in permesso per ragioni di lavoro.

Diversamente opinando, la posizione di un cittadino di uno stato non appartenente all'U.E. regolarmente residente in Italia dovrebbe contemplare o meno l'accesso alle prestazioni assistenziali di invalidità civile a seconda della tipologia di titolo di soggiorno ottenibile, essendo, ad esempio, più favorevole la posizione del titolare di permesso per ragioni di studio che abbia lavorato almeno sei mesi o per ragioni di ricerca, rispetto al soggetto gravemente malato che ben difficilmente può lavorare, senza che la necessità economica possa dirsi diversificata nelle due situazioni, se non ipotizzando un più intenso bisogno di sostegno proprio degli stranieri gravemente malati che si trovano in Italia per ricevere cure mediche che non potrebbero ottenere nel proprio paese.

Non sembra immaginabile in senso contrario – se si è inteso il senso dell'argomentazione accennata dall'Inps nella memoria di costituzione – alcuna discriminazione alla rovescia dei cittadini di Stati appartenenti all'U.E. ai quali le prestazioni assistenziali di invalidità civile vengono riconosciute alla semplice condizione di risiedere regolarmente sul territorio nazionali ai sensi del c.disp. degli artt. 4, 70 e allegato X del regolamento U.E. 883/2004.

Va da sé che il contegno serbato da Inps va considerato discriminatorio in ragione della nazionalità dell'istante ai sensi dell'art. 14 della CEDU e che all'ente va ordinato di cessare detto contegno riattribuendo la pensione di inabilità al ricorrente dal mese di maggio 2022 in avanti, oltre ai ratei maturati da detta data in avanti, da maggiorarsi con



interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità delle singole mensilità, tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge 412/1991 come modificato dall'art. 1, comma 783, della legge 27.12.2006 n. 296.

8. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore della controversia (determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c., cfr Cass., sez. unite, 10455/2015, scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla sua trattazione. Nulla va disposto nei rapporti tra il ricorrente e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vittorioso ma non costituito in giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dichiara che il diniego di Inps di attribuzione al ricorrente della pensione di inabilità ha carattere discriminatorio e condanna il primo a ripristinare in favore del secondo l'erogazione della prestazione dal rateo di maggio 2022 ed a versargli i ratei arretrati da maggiorarsi con interessi e rivalutazione, nei limiti di cui in motivazione;
- condanna il resistente ad erogare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.500,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Di Pietro, dichiaratosi procuratore antistatario.

Perugia, lì 12.1.2024

IL GIUDICE



